

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2446 del 22/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta MACE' S.r.l. con sede legale e impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), localita' Sant'Agostino, Via Prampolini n. 32/A. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA dell'attivita' di trasformazione di frutta e verdura fresca e congelata in preparati pronti per il consumo, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-3908.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2560 del 22/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 1961/2019/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **MACE' S.r.l.** con sede legale e impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Prampolini n. 32/A. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la **MODIFICA** dell'attività di **trasformazione di frutta e verdura fresca e congelata in preparati pronti per il consumo**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-3908.

### LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 11.12.2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Terre del Reno e assunta al P.G. di Arpae il 10.01.2019 con il n. 3555, presentata allo stesso SUAP – Prot. istanza SUAP n. 26514 del 21.12.2018, dalla Ditta **MACE' S.r.l.**, nella persona di Paola Pivetti in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Prampolini n. 32/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di trasformazione di frutta e verdura fresca e congelata in preparati pronti per il consumo, autorizzata con A.U.A., atto n. DET-AMB-2018-3908 del 27.07.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ~~autorizzata~~ con l'A.U.A. succitata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-3908 del 27.07.2018;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza riguardano l'ampliamento dello stabilimento con introduzione di nuove fonti di rumore (inserimento di 4 nuove macchine refrigeranti);

PRESO ATTO, come dichiarato dalla Ditta, che: con l'ampliamento non saranno introdotte modifiche ai consumi e all'utilizzo delle risorse idriche rispetto a quanto già autorizzato nell'AUA in essere; saranno solo modificate le reti di raccolta delle acque che rispetteranno comunque i criteri e le norme applicati nella precedente autorizzazione; relativamente alle emissioni in atmosfera, non saranno introdotte modifiche a quanto già autorizzato a meno dello spostamento dell'emissione E4;

VISTE le planimetrie della rete scarichi e delle emissioni in atmosfera, allegate all'istanza;

CONSIDERATO che con la nota datata 21.12.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/4348 del 11.01.2019, la Ditta ha trasmesso le analisi relative alla messa a regime per le emissioni E2 ed E3, come da prescrizione nell'A.U.A. precedentemente citata;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute negli atti succitati, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

VISTO, in particolare, che dalla precedente istruttoria risulta: che lo scarico derivante dalla raccolta delle acque meteoriche del piazzale davanti all'azienda (indicato nella planimetria allegata al presente atto con la scritta "immissione nel tubo in cemento realizzato con precedente autorizzazione", sulla Via Prampolini), non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs 152/06 ed il recapito nel fosso tombinato esistente parallelo alla Via Prampolini, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;

VISTA la nota di Arpae, Prot. n. PG/2019/7273 del 16.01.2019 con cui si è comunicato l'esito positivo della verifica della correttezza formale;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 7115 del 28.03.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/51018 del 29.03.2019, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta, in particolare quella riguardante l'impatto acustico;

VISTO il parere sulla matrice rumore, ai sensi della Legge 447/1995, del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 8490 del 15.04.2019, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2019/60426 del 15.04.2019, con cui rilascia il parere favorevole in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla Ditta, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni che verranno riportate nel presente atto;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 10634 del 14.05.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/77032 del 15.05.2019, con cui ha trasmesso il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 5813 del 10.04.2019, alla realizzazione degli interventi di ampliamento dello stabilimento e di adeguamento del sistema fognario relativo alle acque meteoriche, allegando la planimetria aggiornata degli scarichi;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica dell'attività autorizzata con atto n. DET-AMB-2018-3908 del 27.07.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara,

### A D O T T A

**l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Terre del Reno, alla Ditta **MACE' S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Prampolini n. 32/A, C.F. e p.IVA n. 01502650383, per la modifica dell'attività di **trasformazione di frutta e verdura fresca e congelata in preparati pronti per il consumo**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-3908 del 27.07.2018

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 con ricomprese attività di cui all'art. 272, comma 2	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

1. **Lo scarico autorizzato** nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Angelino" delle acque reflue industriali è quello contrassegnato con la scritta **"IMMISSIONE DIRETTA NEL**

**CANALE**", nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - LAYOUT FOGNATURE**;

2. Ad ampliamento ultimato, la rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui sopra;
3. **Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali**, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compreso il parametro 50 (Escherichia coli), con il valore limite di 5000 UFC/100 ml., nei pozzetti di ispezione e campionamento contrassegnati con le lettere **"E"** (acque industriali derivanti dal depuratore) ed **"F"** (acque industriali derivanti dal depuratore più acque meteoriche) ed indicati nelle planimetrie di cui al precedente punto 1;
4. Tali valori limite dovranno essere rispettati anche nella fase transitoria, in attesa che venga realizzato l'ampliamento;
5. Deve risultare installato un misuratore di portata in ingresso all'impianto di depurazione e la portata massima giornaliera a tale impianto non deve superare i 120 mc.;
6. Devono essere effettuate con frequenza giornaliera analisi di autocontrollo sulle acque trattate in uscita dal depuratore, dei seguenti parametri della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06: Solidi Speciali Totali, COD, pH, Temperatura, Fosforo Totale, Azoto Nitroso e Azoto Nitrico;
7. Gli esiti dei controlli analitici di cui al precedente punto 4. devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e timbrate a cura di Arpae e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
8. Lo scarico dal depuratore delle acque reflue industriali potrà essere attivato solo durante il giorno dalle 8,00 h alle 19,00 h;
9. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
10. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni

scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi, ai sensi della normativa vigente;

11. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
12. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
13. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
14. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
15. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
16. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** e denominate **E2** (lavaggio ananas-meloni), **E3** (lavaggio cassette) ed **E4** (tostatura cereali);

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	<b>E2</b> Lavaggio ananas-meloni	<b>E3</b> Lavaggio cassette
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	4.000	1.000
Durata (h/giorno)	4	2
Altezza minima (m)	9,00	9,00
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )		
Acido acetico	150	---
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	---	5
Sistema di abbattimento	---	--

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni E2 ed E3 con frequenza almeno annuale.**

3. **EMISSIONE E4 (Tostatura cereali).**

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- 3a. Non dovrà essere superata la produzione giornaliera di 450 kg di prodotti tostati;;
- 3b. Gli effluenti provenienti dallo scarico e movimentazione di cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- 3c. Gli effluenti provenienti dalla frantumazione, macinazione, pulitura cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- 3c. Gli effluenti che si generano dagli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento di cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati ad una **sezione di post-combustione** delle sostanze organiche in grado di abbattere anche le emissioni odorogene. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) di cui aldeidi totali (20 mg/Nm <sup>3</sup> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	200	mg/Nm <sup>3</sup>

- 3d. I giorni di funzionamento degli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento e la quantità prodotta di prodotti tostati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività (prodotti)	Quantitativo (kg/mese)
	Cereali	
	Altri prodotti di origine vegetale	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di torrefazione	
	Impianto di raffreddamento	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
<b>Note</b>		

- 3e. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 4b, 4c e 4d, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- 3f. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle

emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 4b, 4c e 4d, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite;

4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**;
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali

prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione delle attività (limiti di velocità, diluizione dei passaggi nel tempo, ...);
4. Trattandosi di una valutazione previsionale di impatto acustico effettuata con dati tecnici e progettuali, visto inoltre il contesto, ovvero che la Ditta confina con aree poste in classe acustica III, dovrà essere predisposta la verifica al confine dell'effettivo rientro nei limiti normativi nelle prime fasi di attività, a riscontro di quanto valutato teoricamente con particolare attenzione ai punti indicati come C4-C6 e C2. Tale collaudo dovrà essere trasmesso all'Aministrazione Comunale e

ad Arpae.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-3908 del 27.07.2018, adottata da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specificata domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Terre del Reno, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Terre del Reno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, all'Azienda USL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI

ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*firmato digitalmente*

La Responsabile del Servizio

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**